

# **COMUNE DI MANZANO**

**Provincia di Udine**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 30.01.2017*

<b>TITOLO I</b>	<b>Norme Generali</b>
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Definizioni
<b>TITOLO II</b>	<b>Autorizzazione e svolgimento dell'attività</b>
Articolo 3	Esercizio dell'attività
Articolo 4	Preposto-Sostituzioni
Articolo 5	Subingresso
Articolo 6	Norme generali per lo svolgimento dell'attività
Articolo 7	Normativa igienico-sanitaria
Articolo 8	Tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
<b>TITOLO III</b>	<b>Concessioni di posteggio</b>
Articolo 9	Durata e tipologia delle concessioni
Articolo 10	Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti
Articolo 11	Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati e fiere
Articolo 12	Decadenza della concessione di posteggio
Articolo 13	Revoca della concessione di posteggio
<b>TITOLO IV</b>	<b>Mercati</b>
Articolo 14	Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 15	Sede e tipologia dei mercati
Articolo 16	Orari e deroghe
Articolo 17	Trasferimento dei mercati
Articolo 18	Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze nei mercati settimanali
Articolo 19	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
Articolo 20	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
<b>TITOLO V</b>	<b>Fiere</b>
Articolo 21	Norme in materia di funzionamento delle fiere
<b>TITOLO VI</b>	<b>Posteggi isolati</b>
Articolo 22	Posteggi isolati
<b>TITOLO VII</b>	<b>Commercio itinerante</b>
Articolo 23	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
<b>TITOLO VIII</b>	<b>Vendite temporanee</b>
Articolo 24	Manifestazioni straordinarie – sagre – vendite temporanee
<b>TITOLO XI</b>	<b>Sanzioni amministrative</b>
Articolo 25	Sanzioni
Articolo 26	Destinazione delle cose confiscate
<b>TITOLO X</b>	<b>Disposizioni finali</b>
Articolo 27	Abrogazioni ed entrata in vigore

## TITOLO I Norme generali

### Art.1 Oggetto del Regolamento

1. *Il presente regolamento adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione FV.G. con la Legge Regionale 5 dicembre 2005, nr. 29 e successive modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59 disciplina l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese le aree del demanio marittimo.*
2. *Fanno parte integrante del presente regolamento, a fini ricognitivi:*
  - allegato 1) Planimetria in scala 1:100 dell'area di proprietà comunale identificata come "Piazza Chiodi" già individuata come sede del mercato settimanale con delibera del Consiglio comunale nr. 75 del 27 novembre 2006.*
  - allegato 2) elenco dei posteggi individuati per l'assegnazione agli operatori commerciali con indicazione della superficie complessiva destinata all'attività di vendita.*
  - allegato 3) elenco delle vie ed aree pubbliche sulle quali è vietato o soggetto a limitazioni l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di ordine pubblico, viabilità, igienici sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.*
  - allegato 4) posteggio isolato frequenza settimanale del venerdì*

### Art. 2 Definizioni

1. *Ai fini del presente regolamento si intendono:*
  - a) *Per **commercio sulle aree pubbliche** : le attività di vendita di merci al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e rivendita di quotidiani e periodici, effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.*
  - b) *Per **aree pubbliche** :le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.*
  - c) *Per **mercato** : l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.*
  - d) *Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Nell'ambito della fiera*

possono svolgersi anche attività di pubblico spettacolo o similari, collaterali o di supporto rispetto alla manifestazione.

- e) Per **posteggio** : la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio vacante**: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione pluriennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione.
- g) Per **posteggio temporaneamente non occupato**: il posteggio che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del titolare della relativa concessione.
- h) Per **spunta** : l'operazione con la quale , all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- i) Per **presenze** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere la propria attività munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare.
- j) Per **attività stagionale**: l'attività svolta sull'area pubblica e sul posteggio assegnato per un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, nell'anno solare.
- k) Per **attività temporanea** :l'attività commerciale svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.
- l) Per **Segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA) la dichiarazione presentata dall'operatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni allo Sportello Unico.
- m) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento amministrativo che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica.
- n) Per **miglioria** : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio di scegliere un altro posteggio appartenente allo stesso settore merceologico, purché non assegnato, o di ampliare la superficie del posteggio assegnato qualora ne ricorrano i presupposti.
- o) Per **avviso pubblico o bando**: l'atto del Responsabile del Servizio/Dirigente competente per materia con cui è resa nota la disponibilità dei posteggi e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

**TITOLO II**  
**AUTORIZZAZIONI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**  
**Art. 3**

## **Esercizio dell'attività**

1. *Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:*
  - *a) sui posteggi dati in concessione (Tipo A) ;*
  - *b) su qualsiasi area, fatte salve le limitazioni indicate nell'allegato 3) al presente regolamento, purché in forma itinerante (Tipo B) ;*
  - *c) sui posteggi delle fiere dati in concessione per il tempo stabilito, con la deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera.*
2. *Le attività di commercio su aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.*
3. *L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera a) è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività previo ottenimento della concessione di posteggio rilasciata tramite procedura ad evidenza pubblica con le modalità, indicate nel bando. Tale autorizzazione abilita il titolare anche all'esercizio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale.*
4. *L'esercizio dell'attività di cui al comma 1) lettera b) è soggetto a Scia da presentare al Suap del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima. Tale Scia abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.*
5. *L'operatore che abbia già presentato la Scia ai fini dell'esercizio del commercio in forma esclusivamente itinerante non può presentare ulteriori Scia per commercio esclusivamente itinerante. E' comunque ammesso il subingresso.*
6. *Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio del Comune, previa esibizione del titolo autorizzativo originario, fermo restando l'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti, di quelle che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni fissate dal presente regolamento. Il titolo in lingua straniera dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana.*
7. *I soggetti che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche devono comunicare ogni variazione relativa alla propria impresa (residenza del titolare, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria etc.) entro 30 giorni dall'evento pena l'applicazione della sanzioni previste dall'art. 25 del presente regolamento.*
8. *Il titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche è tenuto ad iniziare l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.*
9. *E' ammessa la sospensione dell'attività per periodi non superiori a 12 mesi quando questa si riferisce all'intero complesso aziendale e risulta opportunamente segnalata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Superato tale limite verrà dato corso alla revoca della concessione di posteggio e della autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005, ovvero alla*

*dichiarazione di decadenza di efficacia della SCIA prodotta per l'avvio dell'attività, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e l'art. 80 comma 9 lettera b) della L.R. 29/2005*

- 10. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della vigente normativa, dovrà essere pronunciata la decadenza per mancanza dei requisiti di legge.*
- 11. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, il provvedimento di revoca o di decadenza, che deve essere debitamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura la notifica all'interessato nei modi di legge.*
- 12. Qualora cio' fosse impossibile per irreperibilità dell'operatore, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.*

#### **Art. 4**

##### **Preposto - Sostituzioni**

- 1. In caso di assenza del titolare autorizzato, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto-sostituto.*
- 2. Il titolare dell'attività comunica al Suap il nominativo del preposto, allegando l'autocertificazione sottoscritta dal preposto stesso, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*
- 3. Nel caso di sostituzione momentanea, e cioè per sostituzioni complessivamente non superiori a quaranta giorni anche non consecutivi nell'arco di ciascun anno solare, non è necessaria alcuna comunicazione. In tale evenienza puo' essere delegato all'esercizio dell'attività anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti, purchè socio, familiare, coadiuvante o dipendente. La delega deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*
- 4. Non è ammessa la sostituzione momentanea nelle fiere o nei mercati che si tengono un solo giorno al mese.*

#### **Art. 5**

##### **Subingresso**

- 1. Il subingresso ad altro soggetto, a seguito di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda esercente l'attività di commercio sulle aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività al Suap e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio sempre che chi subentra, sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività.*

2. *La Scia deve contenere gli estremi di registrazione del contratto di trasferimento e/o affitto di azienda e/o dei diritti reali di godimento . Nell'ipotesi di contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nelle more della registrazione, andrà allegata alla Scia, la dichiarazione notarile attestante l'intervenuta stipula del contratto.*
3. *Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, ovvero del ramo d'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduta dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato. Il numero delle presenze è attestato dai registri regolarmente compilati dal servizio di polizia municipale.*
4. *In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.*
5. *Il trasferimento dell'azienda esercente l'attività di commercio su area pubbliche, tipologia A) , comporta per il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, anche il trasferimento del posteggio per la parte ancora da maturare rispetto la concessione del dante causa.*
6. *Nei casi di trasferimento in gestione o in proprietà la segnalazione certificata di inizio attività costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività e deve essere presentata entro il termine di 6 (sei mesi), decorrenti dalla data di trasferimento dell'azienda , pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 81, comma 5 lettera a) della L.R. 29/2005, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga in caso di comprovata necessità.*
7. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o donazione.*
8. *L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà ad altro soggetto, fatta salva la facoltà per gli eredi di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi.*

#### **Art. 6**

#### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività**

1. *E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti e/o agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. L'utilizzo di microfoni è consentito solo nelle fiere e previa autorizzazione del Comando di polizia municipale che di volta in volta imporrà le prescrizioni necessarie per evitare inconvenienti.*
2. *E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.*

3. *Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/5/1940, n.635 e successive modifiche.*
4. *Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, osservano le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura della merce e tutela dei consumatori.*
5. *L'operatore ha l'obbligo di esibire i titoli abilitanti l'esercizio dell'attività (autorizzazione, concessione, scia munita della ricevuta di presentazione) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*
6. *Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene al proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler etc.) della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi.*
7. *Nei mercati dovranno essere inoltre rispettate le indicazioni tecniche di prevenzione incendi dettate dal Ministero dell'interno nella circolare prot. 3784 del 12.03.2014 per lo svolgimento delle attività.*
8. *L'uso di generatori è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura di energia elettrica ovvero quando la presa di alimentazione è ubicata a più di trenta metri dal posteggio attrezzato. I cavi di alimentazione devono essere protetti da canalette passacavi omologate CEI qualora attraversino corridoi pedonali.*
9. *Nel caso in cui per cause di forza maggiore o di pubblica sicurezza un posteggio non venga reso disponibile all'utilizzo dell'operatore nella giornata di mercato, il comando della polizia municipale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni, che consenta all'operatore l'esercizio dell'attività .*

#### **Art.7**

#### **Normativa igienico-sanitaria**

1. *La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.*
2. *Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantirne protezione dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione deve avvenire in conformità alle vigenti disposizioni, in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche dei prodotti.*
3. *E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati ed immatricolati in quanto tali ai sensi del Codice della Strada, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa igienico-sanitaria.*
4. *Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti, non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso la vendita e/o somministrazione di*

*prodotti alimentari. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.*

- 5. Per le particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica alimentare, agli operatori del mercato o delle fiere possono essere riservati appositi posteggi. L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento della possibilità di rispettare da parte dell'operatore le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie.*

### **Art. 8**

#### ***Tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

- 1. I concessionari dei posteggi sono obbligati al pagamento delle tasse o canoni per l'occupazione del suolo pubblico nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso – anche stabilito in via forfettaria - dei relativi costi.*
- 2. I concessionari sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, quali la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.*
- 3. Il titolare di concessione di posteggio che non occupi il posteggio assegnatogli al mercato settimanale o giornaliero per assenza giustificata o non giustificata, non ha diritto al rimborso della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico.*
- 4. Nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone dovuti per il posteggio assegnato e per l'esercizio dell'attività commerciale, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca del titolo autorizzativo, concedendo all'operatore un termine di trenta giorni dalla notifica di avvio del procedimento per effettuare il pagamento. L'operatore potrà richiedere all'ufficio competente la rateizzazione del debito. Il responsabile del tributo può autorizzare la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili di importo costante con applicazione degli interessi legali. Qualora l'operatore non provveda né al pagamento del debito, né alla richiesta di rateizzazione, si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio. La revoca sarà effettuata anche qualora l'operatore non provvedesse al pagamento di tre rate, anche non consecutive.*

### **TITOLO III**

#### **CONCESSIONI DI POSTEGGIO**

##### **Art 9**

#### ***Durata e tipologia delle concessioni***

- 1. La concessione di posteggio nelle aree del mercato individuate con il presente Regolamento o di quelli isolati, ha una durata massima di dieci anni, ed è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'art. 49 della L.R. 29/2005 e dal presente regolamento.*
- 2. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.*

3. *Il Comune puo' revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo secondo le indicazioni di cui al successivo art. 13, comma 3.*
4. *Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.*
5. *Ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 29/2005 ed in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, le tipologie di settore dei posteggi previsti nel mercato settimanale sono così determinati:*
  - a. *Generi alimentari – misti – somministrazione – fiori e piante*
  - b. *Generi non alimentari*
6. *Nell'ambito dei mercati l'Amministrazione comunale puo' riservare posteggi specializzati nella vendita di specifici generi alimentari, per consentire il rispetto delle norme igienico sanitarie correlate.*

**Art. 10**  
***Criteria di assegnazione dei posteggi vacanti***

1. *Entro il 31 dicembre di ogni anno la polizia municipale procede alla compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti. Tale elenco viene depositato per la visione presso il Comando di Polizia Locale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manzano*
2. *L'assegnazione di tali posteggi avverrà successivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità indicate nel bando ed il seguente ordine:*
  - *Migliorie (spostamento in un posteggio all'interno dello stesso mercato e per lo stesso settore merceologico)*
  - *Nuove assegnazioni*
3. *E' consentito presentare una sola domanda per ogni mercato/fiera.*
4. *L'assegnazione dei posteggi per le miglione, nel caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio, avverrà nel rispetto del seguente criterio di selezione:*
  - *Maggiore anzianità risultante dall'ultima graduatoria approvata*
  - *In caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità all'anzianità dell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA.*
5. *Le richieste di miglione devono essere presentate nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.*
6. *Con determinazione del responsabile del servizio entro il termine del 15 febbraio di ogni anno, verranno indicate le richieste di miglione accolte.*

7. *La concessione di migliororia comporta l'annotazione della variazione di posteggio sull'atto di concessione originario e non modifica la scadenza fissata al momento del rilascio.*
8. *L'assegnazione dei posteggi rimasti vacanti avverrà, successivamente alla procedura di cui al precedente comma 4, sulla base dei seguenti criteri, applicabili anche nel caso di posteggi vacanti per scadenza delle concessioni:*
  - a) *Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle Imprese (l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa) con i seguenti punteggi :*
    - Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40*
    - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50*
    - Anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60*
  - b) *Presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) o di altro certificato di regolarità contributiva = punti 5*
  - c) *Commercializzazione di prodotti tipici della regione Friuli Venezia Giulia = punti 3*
  - d) *Maggior numero di presenze, registrate nell'ultimo quinquennio, decorrenti dal 1° gennaio, in qualità di precario nel mercato in questione. Le presenze, come risultanti dal registro tenuto dal Comando di Polizia Locale, sono quelle relative al soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso anche quelle relative all'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente:*
    - Fino a 20 presenze = punti 5*
    - Da 21 a 50 presenze = punti 10*
    - Oltre 50 presenze = punti 15*
  - e) *In caso di parità di punteggio verrà data priorità al richiedente piu' giovane d'età*
9. *Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato dall'operatore, anche mediante autocertificazione.*
10. *Le presenze nel mercato, effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo di priorità per l'assegnazione del posteggio, saranno azzerate all'atto del rilascio della concessione.*
11. *In fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dall'anno 2017 all'anno 2020, al titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione verrà attribuito un punteggio supplementare per l'anzianità acquisita nel posteggio pari a 40 punti.*
12. *Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione si applicano i seguenti ulteriori criteri e punteggi di priorità:*
  - a) *Criterio correlato alla qualità dell'offerta : punti 5*

*Vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km. Zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche attraverso l'organizzazione di degustazioni. Vendita dei prodotti con i banchi alimentari. Promozione dei prodotti.*

*b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito : punti 3*

*Impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come : la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati, la disponibilità a turni e/o orari alternativi e/o supplementari*

*c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica :punti 2*

*Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al luogo in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto. Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.*

### **Art. 11**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati/fiere**

1. *All'interno di ogni mercato/fiera vengono riservati dei posteggi agli imprenditori agricoli per la vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001*
2. *Ai fini del rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati o nelle fiere da parte di produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e successivi del D.Lgs. 228/2001, il Comune predispone un bando contenente l'elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio.*
3. *E' consentito presentare una sola domanda per ogni mercato/fiera.*
4. *L'assegnazione dei posteggi, nel caso di pluralità di domande concorrenti, avviene nel rispetto dei seguenti criteri di selezione e relativi punteggi di priorità:*
  - a) *Maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa agricola attiva nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, con i seguenti punteggi:*
    - *Anzianità di iscrizione sino a 5 anni = punti 40*
    - *Anzianità di iscrizione maggiore dei 5 e fino a 10 anni = punti 50*
    - *Anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60*
  - a) *Maggior numero di presenze, registrate nell'ultimo quinquennio, decorrenti dal 1° gennaio, in qualità di precario nel mercato in questione come risultanti dal registro tenuto dal Comando di Polizia Locale:*
    - *Fino a 10 presenze = punti 5*
    - *Da 11 a 25 presenze = punti 10*
    - *Oltre 25 presenze = punti 15*
5. *In caso di parità di punteggio verrà data preferenza alle imprese agricole con sede operativa nel territorio comunale*
6. *Su richiesta del produttore agricolo e in relazione alla stagionalità della produzione agricola, la concessione potrà avere una valenza temporanea annuale o limitata ad uno o piu' periodi nell'anno.*

7. *L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della Scia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 228/2001.*
8. *Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e durante tale arco di tempo deve essere mantenuta in capo al soggetto la qualifica di imprenditore agricolo, che dovrà essere comprovata con idonea dichiarazione da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno.*
9. *La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione del posteggio.*
10. *I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola stessa.*
11. *L'imprenditore agricolo, deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri, fermo restando i limiti previsti dall'art. 4 del citato D.Lgs. nr. 228/2001*

#### **Art. 12**

#### **Decadenza dalla concessione di posteggio**

1. *L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e maternità o ferie.*
2. *Le assenze per malattia o gravidanza e maternità devono essere giustificate da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro cinque giorni dall'inizio delle stesse.*
3. *L'assenza per ferie non può superare un mese corrispondente a 4 giornate di mercato settimanale all'anno per le attività permanenti e 15 giorni corrispondenti a 2 giornate di mercato settimanale per le attività stagionali. Per i mercati con cadenza settimanale e di durata inferiore a sei mesi non sono previste giornate di ferie. Il periodo di ferie deve essere comunicato almeno 7 giorni prima dal loro inizio.*
4. *In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato, in base alle cause giustificative ammesse dal presente Regolamento e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività.*
5. *Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, e nelle condizioni previste dall'art. 49 comma 9) e seguenti della L.R. 29/2005, la decadenza del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio diventa esecutivo, contestualmente si provvederà alla revoca dell'autorizzazione o alla dichiarazione di decadenza dell'efficacia della SCIA.*

#### **Art. 13**

#### **Revoca della concessione di posteggio**

1. *La revoca della concessione di posteggio viene disposta:*

- a) *Nei casi di cui all'art. 81, comma 5, della L.R. nr. 29/2005*
  - b) *Nei casi previsti dagli art. 3, comma 9) e art. 8 comma 4, del presente regolamento*
2. *Il provvedimento di revoca, si esplica nella revoca della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 42, comma 1) lettera a) della L.R. nr. 29/2005 ovvero con la dichiarazione di decadenza di efficacia della Scia prodotta per l'avvio dell'attività.*
3. *Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente superficie non inferiore a quella precedente, dovrà essere individuato possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:*
- a) *Nell'ambito dei posteggi vacanti*
  - b) *Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile*
  - c) *In altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso.*
4. *La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, viene trasmessa all'interessato tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica.*

#### **TITOLO IV MERCATI**

##### **Art. 14**

##### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. *Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale previste dalla vigente normativa e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.*
2. *Nel caso di non disponibilità di un posteggio per cause di forza maggiore, l'ufficio competente, di concerto con il Comando della Polizia Locale, individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni, all'interno o in prossimità dell'area di mercato.*
3. *L'istituzione, lo spostamento in altra area e l'ampliamento di mercati esistenti, avviene con deliberazione del Consiglio comunale che provvederà con il medesimo atto ad individuare:*
- a) *L'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche*
  - b) *Il numero dei posteggi distinti per tipologia merceologica, anche in relazione a quelli riservati agli imprenditori agricoli*
  - c) *I criteri e gli indirizzi degli orari*
4. *Le variazioni di dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di pubblico interesse anche al fine di razionalizzare l'area mercatale, nonché per comprovata necessità e/o per cause di forza maggiore, potranno essere adottati con deliberazione della Giunta comunale.*

##### **Art. 15**

## **Sede e tipologia dei mercati**

1. Nel Comune di Manzano è istituito il seguente mercato settimanale:

- Mercato settimanale permanente di "Piazza Chiodi"

2. L'area interessata è individuata, sull'apposita cartografia ( in scala 1:1000) allegata al presente atto sub 1) di proprietà pubblica, sede del mercato settimanale già istituito con deliberazione del Consiglio comunale nr. 75 del 27.11.2006

3. Il mercato si svolge con periodicità annuale nella giornata del MERCOLEDI' su una superficie di mq. **1.116** (superficie netta ) destinata ad attività commerciali di cui mq. **20** destinata agli imprenditori agricoli

4. Il dettaglio relativo ai singoli posteggi individuati con numerazione progressiva, tipologia merceologica e dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) è contenuto nell'allegato sub 2) del presente regolamento.

### **Art. 16**

#### **Orari e deroghe**

1. I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 29/2005 come segue:

a) Orario di esercizio massimo continuativo giornaliero : dalle ore 07.30 alle ore 13.00

b) Orario di inizio scarico merci ed attrezzature ed approntamento banchi : dalle ore 6.00

c) Orari di spunta da parte della Polizia Municipale dalle ore 7.30

d) Orario rimozione banchi, pulizia e sgombero di tutti i prodotti dal posteggio :entro le ore 14.30

2. In occasione di festività locali e/o nazionali, o in circostanze particolari di volta in volta valutate dai competenti servizi, su specifica richiesta degli operatori da far pervenire almeno 15 giorni prima all'Amministrazione comunale, gli orari di inizio delle attività di vendita potranno essere anticipati o posticipati di un'ora, con apposita ordinanza sindacale.

3. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, fiere e posteggi isolati, i criteri e gli indirizzi degli orari vengono fissati nella delibera di istituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la giornata del mercato settimanale coincida con una festività, il mercato potrà essere anticipato o posticipato al giorno precedente o seguente non festivo, dietro specifica richiesta degli operatori, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione comunale.

5. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze l'amministrazione può modificare temporaneamente gli orari e/o la giornata di mercato previo accordo con le associazione maggiormente rappresentative della categoria. L'assenza in tali giornate non verrà conteggiata.

6. Le modifiche, deroghe o limitazioni agli orari vengono definiti con ordinanza sindacale

### **Art. 17**

## **Trasferimento dei mercati**

- 1. In caso di trasferimento definitivo in altra area del mercato devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni del posteggio di cui risultino concessionari. Possono essere previste modifiche del fronte commerciale e della profondità dei posteggi precedentemente assegnati in base alla conformazione della nuova area individuata.*
- 2. L'assegnazione di nuovi posteggi avverrà sulla base dell'ultima graduatoria approvata ed aggiornata alla data di riassegnazione.*
- 3. In caso di trasferimento temporaneo dei mercati su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, potrà essere previsto un ridimensionamento delle aree assegnate. Il trasferimento temporaneo è disposto con atto della Giunta comunale per motivate esigenze.*

### **Art. 18**

#### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze nei mercati settimanali**

- 1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'attività di vendita.*
- 2. In caso di ritardo l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata.*
- 3. La registrazione delle presenze e delle assenze è curata dalla Polizia Locale che provvede a far sottoscrivere il registro giornaliero delle presenze al titolare della concessione, ovvero al socio, al preposto, al collaboratore familiare, coadiuvante o dipendente. Le figure diverse dal titolare o preposto devono provare il loro stato con la consegna di idonea delega.*
- 4. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo, che si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente.*
- 5. Il numero massimo delle giornate non giustificate di mancato utilizzo del posteggio nel mercato settimanale ai fini della decadenza, è previsto dall'art. 12 comma 1) del presente regolamento ed è così determinato : 18 giornate nell'anno*
- 6. Nel caso in cui l'operatore ottenga la concessione di posteggio nel corso dell'anno, le giornate di mancato utilizzo del posteggio non giustificate, di cui al precedente comma, saranno rapportate a decorrere dalla data di assegnazione del posteggio.*
- 7. Le assenze dei titolari di posteggio, determinate da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non sono considerate tali se l'assenza, ovvero la mancata apertura dell'attività interessa almeno il 50% degli operatori.*

### **Art. 19**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. *Il titolare di concessione che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente ed il posteggio viene assegnato, solo per quella giornata, ad altro operatore.*
2. *L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati è effettuata dalla Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o loro delegati, che abbiano sottoscritto la presenza sul registro entro l'orario previsto per le operazioni di spunta ed abbiano esibito l'originale dell'autorizzazione amministrativa ovvero della Scia.*
3. *Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:*
  - a) *Il piu' alto numero di presenze nel mercato in questione nell'ultimo quinquennio decorrente dal 1° gennaio*
  - b) *In caso di parità prevale l'anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione riferita al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, o a quella riferita al dante causa documentata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*
  - c) *In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio*
4. *La presenza non è considerata maturata ai fini dell'aggiornamento della graduatoria dei precari nel caso in cui :*
  - a) *L'operatore non accetta il posteggio disponibile ovvero vi rinuncia dopo l'assegnazione*
  - b) *L'attività di vendita sia interrotta prima delle ore 11,00*
5. *L'operatore che non maturi alcuna presenza in qualità di precario nell'ultimo quinquennio dal 1° gennaio di ogni anno viene cancellato dalla graduatoria dei precari che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.*
6. *L'operatore precario è tenuto al versamento delle relative tasse e/o canoni stabiliti dalle leggi e regolamenti in materia secondo le modalità previste dal Comune. Qualora l'organo di vigilanza accerti la mancanza di tali versamenti non sarà possibile assegnare il posteggio per le successive giornate di mercato.*

#### **Art. 20**

##### **Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

1. *I concessionari del posteggio non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non dati in concessione.*
2. *Le merci devono venire esposte sui banchi di vendita aventi una altezza minima dal suolo tale da non arrecare pericolo all'incolmità delle persone durante il passaggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamento, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed , eventualmente, senza copertura.*

3. *Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo di almeno 2,10 ml. tale da non recare intralcio al transito dei pedoni e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito od all'attività di altri operatori titolari di posteggio, salvo il pagamento della T.O.S.A.P.*
4. *E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico, altro ) sarà considerato assente a tutti gli effetti.*
5. *Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato.*
6. *Nel caso in cui per cause di forza maggiore o di pubblica sicurezza un posteggio non venga reso disponibile all'utilizzo dell'operatore nella giornata di mercato, il comando della polizia municipale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni, che consenta all'operatore l'esercizio dell'attività .*
7. *L'operatore è soggetto all'onere di lasciare, giornalmente, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti, è tenuto inoltre a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti.*
8. *Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.*

## **TITOLO V FIERE**

### **Art. 21**

#### **Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. *L'istituzione delle fiere e le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con il presente Regolamento in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici.*
2. *Le fiere sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni. Gli orari di svolgimento vengono definiti con ordinanza sindacale.*
3. *La partecipazione alle fiere è riservata agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.*
4. *L'assegnazione dei posteggi all'interno delle fiere avverrà secondo i criteri fissati dall'art. 10, comma 8.*
5. *La Polizia Locale dovrà assicurare la registrazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.*

6. *Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, o in alternativa, del preposto- sostituto.*
7. *E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore - salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico debitamente documentato da certificazione medica) - sarà considerato assente a tutti gli effetti.*
8. *E' assente il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Il posteggio rimasto vacante verrà assegnato ad altro operatore.*
9. *Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nella fiera resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Nel caso risultino posteggi ancora liberi, a graduatoria esaurita, i posteggi potranno essere assegnati ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo il criterio dell'anzianità storica del titolo autorizzativo esibito.*
10. *L'assenza del titolare per due volte nel periodo di validità della concessione, anche non consecutiva, comporta la revoca della stessa.*
11. *La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda*

## **Titolo VI POSTEGGI ISOLATI**

### **Articolo 22 Posteggi isolati**

1. *Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all' interno dell'area di svolgimento di un mercato, ovvero istituito all'interno dell'area di svolgimento del mercato, ma in diverso giorno settimanale. I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione decennale.*
2. *E' istituito con concessione decennale un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici e con superficie di mq. 36 sull'area di Piazza Chiodi per l'esercizio dell'attività nella giornata del venerdì.*
3. *Eventuali posteggi fuori mercato potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio comunale, che individuerà la superficie, la specializzazione merceologica, il carattere di apertura. L'atto di istituzione del posteggio costituisce modifica/integrazione al presente regolamento.*

4. *I posteggi di nuova istituzione o i posteggi che si rendono liberi per cessazione o scadenza della concessione potranno essere assegnati attraverso procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'art.10 del presente Regolamento.*
5. *La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente alla azienda commerciale.*
6. *La concessione dei posteggi fuori mercato è subordinata all'osservanza delle norme del vigente PRGC e relative norme attuative in materia di caratteristiche strutturali di installazioni temporanee e chioschi ed eventuali prescrizioni determinate in sede di istituzione del posteggio.*

## **TITOLO VII**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 23**

##### ***Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante***

1. *L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.*
2. *E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nello stesso punto il tempo necessario per servirlo e concludere la transazione commerciale. La sosta nello stesso punto per servire il cliente è ammessa nel limite temporale massimo di due ore. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.*
3. *Con riferimento al disposto dell'articolo 43, comma 2, della L.R. n.29/2005, è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante all'interno dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30.4.1992, n.285, nelle vie e zone indicate nell'allegato 3) del presente regolamento.*
4. *Il commercio in forma itinerante è inibito, inoltre:*
  - a) *in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, la fiera o la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 metri;*
  - b) *in altre aree pubbliche, qualora l'Amministrazione comunale (mediante ordinanza del Sindaco) ravvisi la temporanea incompatibilità dell'esercizio del commercio in forma itinerante con l'erogazione di particolari servizi di interesse pubblico.*

## **Titolo VIII**

### **VENDITE TEMPORANEE**

#### **Articolo 24**

##### ***Manifestazioni straordinarie - sagre - vendite temporanee.***

1. *Il presente articolo regola sotto il profilo "commerciale" le manifestazioni e gli eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Manzano, quali ad esempio:*

- a) *le sagre o feste di quartiere o feste patronali - qualificabili come riunioni straordinarie di persone (non qualificabili come fiere disciplinate dall'art.50 della L.R. n.29/2005 e dall'art.23 del presente Regolamento o come manifestazioni fieristiche ai sensi della L.R. n.7/2003);*
  - b) *i concerti presso strutture o all'aperto (riunioni straordinarie di persone);*
  - c) *le manifestazioni promosse sia dal Comune che da altri Enti o Associazioni;*
  - d) *ogni altra manifestazione/evento non classificabile quale mercato o fiera.*
2. *Tali "eventi" possono svolgersi sia su area privata che su area pubblica, e possono comprendere anche la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.*
  3. *Lo svolgimento dell'attività di vendita o di somministrazione in occasione degli eventi di cui al precedente comma 1 da parte dei soggetti promotori/organizzatori o da parte di persona dagli stessi incaricata è subordinata alla disponibilità dell'area pubblica all'uopo individuata e alla presentazione di idonea segnalazione certificata di inizio attività.*
  4. *L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventun giorni consecutivi.*

## **Titolo IX**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Articolo 25**

##### **Sanzioni**

1. *Le violazioni al presente Regolamento, qualora riferite a disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 81 della stessa legge.*
2. *La violazione delle disposizioni in materia di sospensione e cessazione dell'attività, prevista dall'art. 38, commi 2 e 3 della L.R. 29/2005, applicabile ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche ai sensi del successivo art. 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria previste rispettivamente dagli artt. 80, comma 8 e comma 9 – lett. b) della medesima legge regionale.*
3. *La violazione di cui all'art. 20, comma 1 del presente Regolamento, reiterata per due volte nel corso di un biennio, ovvero la modifica in via permanente dei limiti spaziali, parziali o totali, dell'area pubblica oggetto di concessione, comporta la decadenza dalla medesima concessione ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo.*
4. *I limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 80, comma 8 e 81 della L.R. n.29/2005 sono ridotti del 50 per cento, ferme restando le procedura di confisca previste.*
5. *Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla L.R. n.29/2005, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 450 euro ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.4/2003.*
6. *Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e, in quanto applicabili, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni*

## **Articolo 26**

### ***Destinazione delle cose confiscate***

1. *Agli effetti dell'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 29/05, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 600 (seicento) euro.*
2. *Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.*
3. *Le modalità di vendita delle cose confiscate, i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della giunta comunale.*

## **Titolo X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Articolo 27**

### ***Abrogazioni ed entrata in vigore***

1. *Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in materia.*
2. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. Le disposizioni di legge e/o di attuazione successivamente emanate devono intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento.*
3. *Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della delibera di approvazione.*

*Allegato 1) planimetria dell'are di mercato di Piazza Chiodi (scansione allegata in pdf e file)*  
*Allegato 2) elenco dei posteggi individuati per l' assegnazione agli operatori commerciali con indicazione della superficie complessiva destinata all'attività di vendita del mercato settimanale del mercoledì*

Numero Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie destinata alla vendita
1	9,50	6,30	60,00
2	9,70	9,30	90,00
3	7,00	5,00	35,00
4	10,00	5,80	58,00
5	8,20	3,90	32,00
6	7,30	5,30	39,00
7	10,00	5,60	56,00
8	6,00	3,70	22,00
9	9,00	6,90	62,00
10	9,00	5,00	45,00
11	10,00	5,40	54,00
12	17,00	3,00	51,00
13	7,00	5,10	36,00
14	9,00	5,00	45,00
15	10,00	5,40	54,00
16	11,00	7,30	80,00
17	8,00	3,00	24,00
18	7,50	5,90	44,00
19	7,00	6,00	42,00
20	11,50	7,00	80,50
21	13,00	5,50	71,50
22	5,00	3,00	15,00
23 P.A.	5,00	2,00	10,00
24 P.A.	5,00	2,00	10,00

n.b. P.A. (Produttori agricoli)

*allegato 3)*

*ELENCO DELLE STRADE PUBBLICHE, VIE E PIAZZE NELLE QUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 COMMA 3) DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005 NR. 29 E' VIETATO L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE.*

*Ai sensi dell'articolo 43 comma 3 ) della Legge Regionale 5 dicembre 2005 nr. 29 è stabilito il divieto di esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti strade :*

- *Via Sottomonte, dall'intersezione con Via della Stazione all'intersezione con Via Verdi*
- *Via Orsaria, dall'intersezione con Via Sottomonte all'intersezione con Via dei Colli*
- *Via Roma*
- *Via Monsignor Pagnutti*
- *Via della Chiesa*
- *Via della Stretta*
- *Piazza della Repubblica*
- *Via Francesco di Manzano, dall'intersezione con Via Foschiani*
- *Via del Castello*
- *Via Foscolini*
- *Via Pietro Zorutti, dall'intersezione con Via Roma all'intersezione con Via San Giorgio*
- *Via San Giorgio*
- *Via Divisione Julia, dall'intersezione con Via San Giorgio all'intersezione con Via Roma*
- *Via della Stazione dall'intersezione con via Roma all'intersezione con Via San Giorgio*
- *Piazza Columbia*
- *Via Girardini*

*strade principali con notevole traffico veicolare e pedonale, alcune a senso unico di marcia, con limitata ampiezza della carreggiata e mancanza di spazi adeguati per la sosta*

*Allegato 4) posteggio isolato frequenza settimanale del venerdì (file pdf)*